

Oggetto: D.G.R. n. 26/21 del 4.6.98. Accredimento strutture sanitarie.
Modifiche e integrazioni.
Avvio delle procedure per la costituzione del nucleo di valutazione.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce alla Giunta sullo stato di attuazione della deliberazione 26/21 del 4.6.98 concernente "Requisiti e procedure per l'accredimento delle strutture pubbliche e private", comunicando che entro il termine di scadenza del 15 settembre 98 risultavano presentate n. 458 domande di accreditamento transitorio ai sensi dell'art. 10, così suddivise:

- n. 303 soggetti e strutture già convenzionate;
- n. 155 soggetti e strutture non precedentemente convenzionate.

Riferisce altresì che un limitato numero di soggetti e strutture private, già convenzionate in base alla legge 833/78 e provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6 della L. 724/94, non ha presentato o ha presentato fuori dai termini di cui sopra la domanda prevista dall'articolo 10 della citata delibera, che costituiva condizione indispensabile per accedere all'accredimento transitorio e poter erogare prestazioni per conto del S.S.N.

Successivamente si è potuto accertare che alcune omissioni, da parte degli interessati, erano dovute sia al particolare periodo dell'anno in cui la comunicazione pubblica era stata diramata, sia alla consuetudine invalsa, presso le Aziende USL della Regione, di comunicare direttamente agli specialisti convenzionati ogni eventuale notizia riguardante i rapporti con essi instaurati e dalla conseguente aspettativa, da parte di questi ultimi, di ricevere, anche in questa occasione, apposito invito ad adempiere.

L'Assessore osserva, in proposito, che, sebbene sia da ritenere procedura valida la pubblicazione sul BURAS degli atti di interesse generale, anche richiedenti adempimento di obblighi da parte di terzi destinatari, si deve considerare la circostanza, fatta rilevare in apposite istanze, che nella fattispecie, trattandosi del decadimento da diritti esercitati per un lungo periodo di tempo, in base ad un rapporto di natura contrattuale intercorrente con le Aziende USL, sarebbe stata più efficace un'apposita comunicazione inviata a ciascuno degli interessati.

In applicazione dell'articolo 10 della richiamata Deliberazione, l'Assessorato aveva comunque provveduto a comunicare alle Aziende USL competenti ed agli interessati la cessazione di ogni rapporto col S.S.N.



Regione Autonoma della Sardegna

Avverso tali comunicazioni di decadenza, otto convenzionati con l'Azienda USL n. 8 hanno presentato ricorso al TAR Sardegna che ha sospeso l'applicazione degli atti impugnati.

Al fine di evitare una prosecuzione del contenzioso nel merito, che potrebbe coinvolgere anche gli altri destinatari di analoghi provvedimenti e comportare, per tutta la durata della causa, una situazione di instabilità del sistema dell'accreditamento e della conseguente contrattazione con le Aziende USL, in una fase delicata di transizione dal vecchio al nuovo regime di erogazione delle prestazioni sanitarie, si è ritenuto opportuno ricercare una definizione extragiudiziale della vertenza che prevedesse il reinserimento senza soluzione di continuità, rispetto al regime precedente, dei soggetti ricorrenti fatti salvi gli adempimenti previsti nel successivo punto A), a condizione che gli stessi rinunciassero alla prosecuzione del contenzioso, alle spese del giudizio nonché alla proposizione di qualsiasi domanda di risarcimento del danno, anche con riguardo a ipotetiche violazioni di interessi legittimi conseguenti alla sospensione dell'attività. I ricorrenti, attraverso il loro legale, hanno manifestato l'intenzione di accedere a tale soluzione.

L'Assessore fa presente che nella medesima situazione si trovano anche altri professionisti e/o strutture, già convenzionati che pur non avendo presentato ricorso, hanno chiesto la revoca del provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Esiste altresì un'altra fattispecie di inadempienti: quella degli specialisti che, pur avendo presentato domanda ex articolo 10 ed ottenuto la concessione dell'accreditamento transitorio, non hanno successivamente perfezionato tale domanda con quella di accreditamento a regime, in quanto ritenevano di aver già ottemperato alla norma dichiarando nell'unica istanza presentata il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Ciò premesso, l'Assessore propone che si dia luogo ad una procedura di sanatoria per tutti i casi sopraindicati che consenta:

- a) ai soggetti già convenzionati che non abbiano presentato domanda ai sensi dell'art.10 della richiamata delibera 26/21 del 4.6.98, o l'abbiano presentata oltre i termini, di perfezionare gli atti alla scadenza di gg. 15 decorrenti dalla data di ricevimento di apposita comunicazione per raccomandata A.R., che sarà loro inviata a cura dell'Assessorato, con l'avvertenza che, in difetto di adempimento, la cessazione dei rapporti col S.S.N. diverrà definitiva. I professionisti che hanno presentato ricorso al TAR, per accedere alla sanatoria, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia alla causa in corso, alle spese legali e a qualsiasi pretesa risarcitoria.



Regione Autonoma della Sardegna

- b) ai soggetti che abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 10, siano stati accreditati transitoriamente e non abbiano presentato domanda di accreditamento a regime ex art. 8, di presentare quest'ultima domanda, corredata di tutta la documentazione prescritta, entro 30 gg. dal ricevimento di comunicazione come al punto precedente.

Trascorso inutilmente tale termine, essi decadranno dallo status di soggetto transitoriamente accreditato.

Per i soggetti di cui al punto a), le Aziende USL procederanno alla liquidazione delle prestazioni eventualmente rese nel periodo intercorrente tra la comunicata cessazione del rapporto previgente e quello di corretto adempimento della procedura indicata nella nuova comunicazione.

L'Assessore fa presente inoltre che si rende necessario provvedere con urgenza alla costituzione del Nucleo di valutazione previsto dall'art. 1, comma 10, lett. c) della L.R. n. 30 del 13.10.98, che possa adempiere alle funzioni di valutazione delle strutture da autorizzare e da accreditare dando la priorità a quelle di nuova istituzione.

Tale nucleo dovrà essere costituito da personale della Regione e delle Aziende USL, nonché da professionisti esterni all'Amministrazione, a rapporto di consulenza, esperti in igiene pubblica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in sistemi organizzativi complessi ed in informatica. Potrà essere altresì integrato di volta in volta con professionisti segnalati dalle Società scientifiche interessate.

Considerato il rilevante carico di lavoro (relativo sia all'attività tecnico istruttoria in senso stretto sia all'attività di supporto agli uffici dell'Assessorato per l'esame e la trattazione di circa 1000 pratiche inerenti anche molte strutture complesse quali ospedali, centri di riabilitazione, strutture poliambulatoriali) l'Assessore propone che il nucleo di valutazione, almeno in via sperimentale, abbia la composizione qualitativa di seguito riportata.

- 4 medici esperti in igiene pubblica, con particolare esperienza in edilizia sanitaria;
- 4 medici esperti in igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4 ingegneri di cui due esperti in edilizia sanitaria;
- 2 geometri e 2 periti elettrotecnici;
- 1 esperto in sistemi organizzativi complessi;
- 1 istruttore programmatore;



Regione Autonoma della Sardegna

Preso atto che, ai sensi della L.R. 31/98, appare preclusa la possibilità di acquisire operatori dalle Aziende Sanitarie in posizione di comando, l'Assessore fa presente che, per costituire il suddetto nucleo, si dovrà procedere ad instaurare appositi rapporti di collaborazione con le medesime Aziende nell'interesse della Regione e dell'intero Servizio sanitario regionale. Le figure professionali che non potranno essere reperite mediante i suddetti rapporti, potranno essere acquisite attraverso convenzioni ad hoc con singoli professionisti e/o con strutture specializzate pubbliche e/o private che siano in grado di fornire l'insieme delle prestazioni e delle figure professionali richieste.

L'Assessore chiede pertanto di essere autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione del nucleo in argomento e ad individuare le soluzioni più idonee che dovranno essere portate all'esame della Giunta nel più breve tempo possibile.

La Giunta, sentita la relazione dell'Assessore,

DELIBERA

in conformità.

IL DIRETTORE GENERALE

Pierluigi Leo

IL PRESIDENTE

Federico Palomba